

Oggetto: Spese vitto e alloggio

Al fine di evitare spiacevoli contestazioni in sede di verifica da parte degli Organi Preposti, ed alla luce delle ultime esperienze avute, riteniamo utile segnalare per il futuro, in forma schematica, le corrette modalità di documentazione delle spese di vitto e alloggio sostenute nell'esercizio della propria attività:

- 1) Non sono mai ammesse in detrazione le spese per i pasti del titolare sostenute all'interno del Comune di residenza, mentre è dubbia la possibilità di detrarre le spese dei pasti del titolare in caso di trasferta al di fuori del Comune di residenza per motivi di lavoro;
- 2) Si consiglia vivamente di annotare sul retro del giustificativo di spesa i nominativi di coloro che hanno usufruito del vitto/alloggio ed il motivo della trasferta/incontro;
- 3) Non sono ammessi in deduzione gli scontrini fiscali in mancanza dell'indicazione a mezzo stampa del codice fiscale/partita iva del cliente;
- 4) Le fatture/ricevute fiscali devono essere intestate dall'emittente, l'indicazione manuale (a penna..) dei dati del cliente, saranno oggetto di contestazione in sede di verifica. Si consiglia di limitare il più possibile anche la prassi di utilizzare il timbro del cliente per la compilazione della fattura/ricevuta fiscale;
- 5) Il giustificativo preferibile sarà quindi la fattura stampata dall'emittente con l'indicazione dei dati completi del cliente senza aggiunte, integrazioni o correzioni successive a penna;
- 6) Nel caso in cui l'emittente non abbia la possibilità di stampare la fattura e che quindi la compilazione avvenga "a mano", sarà lo stesso emittente a compilare il giustificativo con tutti i dati obbligatori per Legge inclusi i dati del Cliente;
- 7) Si consiglia di evitare fatture/ricevute in parte stampate ed in parte compilate a penna (di solito per i soli dati del cliente).

Trattandosi di una categoria di spese oggetto di particolare attenzione da parte dei Verificatori, consigliamo di prestare la massima cura nel documentare idoneamente dette spese, preparandosi per tempo a sostenerne in sede di verifica l'inerenza all'attività esercitata.

Genova; 20 gennaio 2017